



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 10/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone il ricorrente di aver stipulato, nell'ottobre 2005, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con rata mensile di € 256,00 e di durata pari a 120 mesi; tale contratto è stato estinto nel mese di agosto 2009. Al momento dell'estinzione erano state pagate 46 rate e il ricorrente ha versato l'importo di € 17.832,74. Le condizioni contrattuali prevedono la corresponsione all'intermediario di € 883,63 a titolo di commissioni finanziarie, € 4.744,76 a titolo di commissioni "intermediario" ed € 1.693,51 a titolo di costi assicurativi; sicché il ricorrente assume di aver diritto al rimborso di € 544,94 a titolo di commissioni finanziarie, € 2.925,96 a titolo di commissioni "intermediario", € 1.044,36 a titolo di costi assicurativi, in applicazione dell'art. 125-sexies del T.U.B.

Replica l'intermediario in primo luogo che il ricorso sarebbe improcedibile poiché il contratto de quo è stato stipulato prima del 1° gennaio 2009. In ogni caso, il conteggio estintivo "*contiene le necessarie sottrazioni di denaro*" ed "*è stato elaborato nel rispetto della normativa razione temporis*"; con riferimento al rimborso dei costi assicurativi sarebbe applicabile, tra l'altro, il comma 15-quater dell'art. 22 del D.L. n. 179/2012; la richiesta della quota parte dei costi assicurativi non goduti deve essere rivolta alla società assicurativa.



Il ricorrente chiede il rimborso di commissioni ed oneri assicurativi (quantificato in € 4.515,26); chiede, inoltre, il rimborso degli interessi legali dalla data dell'estinzione. Il procuratore del ricorrente ha avanzato domanda di distrazione delle spese a proprio favore. L'intermediario chiede di dichiarare improcedibile il ricorso siccome relativo ad un'operazione anteriore al 1° gennaio 2009; in via subordinata, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Va, in primo luogo, respinta l'eccezione preliminare d'inammissibilità *ratione temporis* del ricorso. Secondo il proprio costante orientamento, questo Collegio reputa che per stabilire la competenza temporale rileva la data in cui è avvenuta l'estinzione del contratto di cessione del quinto che, nel caso di specie, si colloca al 28.02.2011.

Giova nel merito richiamare il consolidato orientamento dei tre Collegi, in base al quale appare suscettibile di restituzione, nel caso di estinzione anticipata, la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* dei costi applicati al contratto, nel caso di estinzione anticipata (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12).

È da rammentare come l'art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori) preveda che *“le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*.

Su questa linea, l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*.

Tale disciplina attua l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale *“il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito”* e *“in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”*. La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell'87.

Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ('Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), in base al quale *“nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”*. Su questa linea, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che *“nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il*



cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa".

Preme infine di segnalare i ripetuti richiami della Banca d'Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, volti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.).

Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio reputa che: (a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – come nel caso in esame – l'intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire; (c) l'importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo.

In applicazione dei criteri appena rammentati, il Collegio accerta che la somma dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue ($120 - 46 = 74$) è pari a complessivi € 4.515,17.

Quanto alla domanda di distrazione delle spese, il Collegio conferma il proprio orientamento, secondo cui non è consentito avanti l'Arbitro far valere in nome proprio diritti altrui, come invece pretende il ricorrente, invocando l'attribuzione di diritti al relativo rappresentante; la norma sulla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.) appare infatti inapplicabile al presente procedimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.515,17, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO